REGOLAMENTO (CEE) N. 426/88 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1988

relativo alla fornitura di olio di colza raffinato all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, con decisione del 4 dicembre 1987, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore dell'Etiopia, la Commissione ha assegnato a questo paese 1 600 t di olio di colza raffinato da fornire reso porto di sbarco franco banchina ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4) ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di olio di colza raffinato a favore dell'Etiopia a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.
(3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n.** (1): 46/88.
2. **Programma**: 1987.
3. **Beneficiario**: Etiopia.
4. **Rappresentante del beneficiario** (2): (Europe) Ambassade de l'Ethiopie, Bd. St. Michel 32, B-1040 Bruxelles; telex 62285 ETH BRU B. (Ethiopie): Ministry of Agriculture, Soil and Water Conservation Department, PO Box 62347, Addis-Abeba; tel. 44 80 40.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare**: olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** (3):

   vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto III A 1).
8. **Quantitativo globale**: 1 600 t nette.
9. **Numero dei lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura**:

    vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto III B):

    — lattine metalliche di 5 l o 5 kg;

    — le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 4 lattine per scatola;

    — le lattine devono recare la seguente dicitura:

    « ACTION N° 46/88 / FOOD AID OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF ETHIOPIA »

    e indicazione del mese di imbarco.

    Il mese di imbarco deve essere scritto in modo conciso, per esempio: X.88 per ottobre 1988.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura** (4): reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: Massawa.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco**: dal 15 aprile al 15 maggio 1988.
18. **Data limite per la fornitura**: 15 giugno 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura** (5): gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: il 1° marzo 1988, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 2 marzo 1988.
21. **In caso di seconda gara**:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: il 15 marzo 1988 entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 16 marzo 1988;

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto di imbarco: dal 1° maggio 1988 al 31 maggio 1988;

    c) data limite per la fornitura: 30 giugno 1988.
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte** (6):

    Bureau de l'aide alimentaire
    à l'attention de Monsieur N. Arend
    bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
    200, rue de la Loi
    B-1049 Bruxelles
    Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario**: —

Note :

(1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

(2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :

M. Haffner, PO Box 5570, Addis-Abeba ; telex 21135 DELEGEUR.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

(4) Da inserire nel contratto di noleggio :

« Questa fornitura costituisce un aiuto alimentare della Comunità economica europea. Nessun costo di coordinamento e di supervisione è compreso nel nolo ; di conseguenza, la tassa di 1,5 dollari USA abitualmente corrisposta non deve essere riscossa per questa nave ».

(5) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.

(6) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 perferibilmente :

— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;

— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :

— 236 20 05,

— 235 01 32,

— 236 10 97,

— 235 01 30.